



OGGETTO: Circolare 15.2020

Seregno, 9 aprile 2020

MISURE URGENTI PER ACCESSO AL CREDITO ED ADEMPIMENTI FISCALI

Attraverso il Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 cosiddetto "Decreto Liquidità", approvato in Consiglio dei Ministri il 6 aprile scorso, è stato varato un pacchetto di misure pensato soprattutto per le imprese e per garantire loro, appunto, liquidità. Vediamo meglio cosa prevede il decreto liquidità.

MISURE FISCALI E CONTABILI

Con il Decreto Legge vengono rinviati gli adempimenti fiscali e tributari per lavoratori e imprese come segue, sono sospesi i versamenti IVA, ritenute e contributi previdenziali e assistenziali per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% dei ricavi/compensi sotto i 50 milioni.

Questo blocco dei versamenti scadenti il 16 aprile scatta a condizione che i ricavi o compensi siano diminuiti di almeno il 33% nel marzo 2020 in confronto a marzo 2019; in questo caso slittano i versamenti di ritenute ed IVA di aprile; inoltre se i ricavi e i compensi conseguiti nel mese di aprile 2020 sono inferiori del 33% di quelli conseguiti nel mese di aprile 2019, scatta la sospensione dei versamenti di maggio.

Attenzione: come per i versamenti del 16 marzo 2020 le ritenute diverse da quelle per lavoro dipendente e assimilato **non** risultano sospese (es. codice tributo 1040, ecc.)

Per operare la verifica si segua il seguente calcolo:

A = Ricavi marzo 2019

B = Ricavi marzo 2020

Se $B < A \times 67\%$ i versamenti sono rinviati

Dunque se i ricavi di marzo 2020 sono minori dei ricavi di marzo 2019 moltiplicati per il 67%, i versamenti sono rinviati.

Sono sospesi in ogni caso:

- i detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
- i versamenti IVA per i mesi di Aprile e Maggio per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza), se calo del fatturato è di almeno il 33% rispetto ai mesi del periodo d'imposta precedente, a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni;

La ripresa dei suddetti versamenti sospesi sarà da effettuare al 30 giugno 2020 senza sanzioni ed interessi, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese;



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Altre misure previste:

- sospensione delle ritenute d'acconto sui redditi da lavoro autonomo, già prevista dal decreto "Cura Italia", estesa anche alle scadenze di aprile e maggio, previo rilascio di apposita dichiarazione per l'esercizio di tale opzione;
- slittamento al 16 aprile del termine per i versamenti già in scadenza al 20 marzo scorso;
- proroga della scadenza per l'invio della Certificazione Unica dal 31 marzo al 30 aprile;
- acconto d'imposta IRPEF, IRES, IRAP per mese di Giugno con il metodo previsionale. Le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta non si applicano se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe da versare a titolo d'acconto sulla base della dichiarazione del periodo d'imposta in corso
- il pagamento dell'imposta di bollo potrà essere effettuato senza sanzioni ed interessi: per il primo trimestre, qualora l'importo da versare sia inferiore ad Euro 250,00 entro il 20 Luglio 2020; per il primo ed secondo trimestre, qualora l'importo da versare sia complessivamente inferiore ad Euro 250,00 entro il 20 Ottobre 2020;
- il credito d'imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro è esteso all'acquisto di: (i) dispositivi di protezione individuale, (ii) mascherine, (iii) occhiali.

Inoltre: l'Inps viene legittimato al rilascio di un Pin semplificato, tramite identificazione telematica dell'istante, posticipando al termine dell'emergenza la verifica con riconoscimento diretto.

Vengono introdotte norme sui "farmaci compassionevoli" (i farmaci non ancora autorizzati), che prevedono l'esclusione all'applicazione di imposte in ipotesi di cessione gratuita.

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ACCESSO AL CREDITO

Fra le misure più importanti del decreto liquidità, è stata aumentata la dotazione del Fondo di Garanzia per le imprese. Con tale fondo, sostanzialmente, lo Stato garantisce in modo quasi gratuito prestiti alle imprese in difficoltà.

PRESTITI FINO A € 25.000

Secondo il decreto, saranno ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti ottenuti dalle piccole e medie imprese e dalle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19 (come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000), purché tali finanziamenti:

- prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione;
- abbiano una durata fino a 72 mesi;



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- siano di importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019 da altra idonea documentazione e, comunque, non superiore a 25.000 euro.

Per tali finanziamenti la garanzia sarà concessa automaticamente, senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

Sotto l'aspetto pratico, la novità è che garante del finanziamento sarà il "Fondo di garanzia per le Pmi". Ad oggi, per richiedere un prestito garantito dal fondo, l'impresa deve rivolgersi alla banca e richiedere espressamente la garanzia del fondo.

PRESTITI FINO A € 800.000

Per le imprese con un ammontare di ricavi non superiore 3,2 milioni di euro, la garanzia sarà pari al 90%, ma potrà arrivare al 100% con la controgaranzia di Confidi. I prestiti devono essere d'importo non superiore al minore tra il 25% dei ricavi e l'importo di 800.000 euro.

In questo caso occorrerà procedere alla consueta istruttoria del finanziamento presso la banca per la verifica del bilancio. Potranno inoltre accedere al Fondo anche imprese con inadempienze probabili o con esposizioni "scadute o sconfinanti deteriorate", purché la classificazione sia successiva al 31 gennaio 2020.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino